



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

ORDINANZA

Titolo 10 / Classe 01

| | | |
|--|--|---|
| N. 7 IN DATA 25/07/2017 | O G G E T T O | PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI PROVOCATI DALLA ECESSIVA PRESENZA DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORCIANO DI ROMAGNA. |
|--|--|---|

IL SINDACO

Dato che i piccioni o colombi (*Columba livia*) sono uccelli granivori ad abitudini stanziali, ovvero non migrano ma vivono in modo stabile nel territorio, che si sono adattati all'ambiente urbano e sono divenuti onnivori;

Dato che la colonizzazione da parte dei piccioni nei centri abitati e nelle zone periferiche è favorita dalla condizione microclimatica, dalla disponibilità di stazzi di nidificazione, dalla disponibilità di alimenti e dalla quasi assenza di predatori specifici;

Tenuto conto della emergenza ambientale e sanitaria connessa alla presenza dei piccioni nei centri urbani, dei notevoli disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo e per gli animali domestici, e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale, con ricadute economiche di entità non trascurabile;

Dato che specificamente il colombo urbano nelle condizioni di sovraffollamento rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia diretto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), sia indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni;

Richiamata la precedente ordinanza n. 15 del 03/08/2007, con la quale veniva disposto il divieto di somministrazione ai piccioni di cibo, sia sul suolo pubblico che su aree private, al fine di evitarne l'incremento, nonché il divieto di lasciare scarti di prodotti ortofrutticoli e di altri generi commestibili, in prossimità dei mercati, al fine di evitarne il consumo da parte dei piccioni;

Ritenuto, in considerazione del grave pregiudizio nonché del permanere delle condizioni di disagio igienico sanitario, di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute e benessere pubblico, nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, intervenendo per l'eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l'uomo;

Ritenuto pertanto di dover assumere ulteriori iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover:

1. limitare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità di esemplari;
2. ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, pertugi nei muri dei palazzi, edifici dismessi;
3. ridurre i luoghi di sosta.

Sentiti i Responsabili dei Servizi Lavori Pubblici – Patrimonio e Urbanistica-Edilizia Privata;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e succ. mod. ed integrazioni, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- il Regolamento comunale d'igiene;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n°241;

ORDINA

E' fatto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, e di gettare sul suolo pubblico granaglie sostanze di scarto o avanzi alimentari;

Ai proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici e privati situati all'interno dei Centri Abitati interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a:

- rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
- mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- la sistemazione di idonee schermature, diaframmi o dissuasori volti a impedire la sosta e la nidificazione dei piccioni;
- ai proprietari di immobili ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444 è fatto obbligo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria che interessino le parti comuni dell'edificio (muri maestri, balconi, tetto) di:
 - dotare gli edifici di idonei dissuasori al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione di piccioni;
 - provveder alla chiusura con diaframmi in muratura, reti o altro mezzo idoneo, degli accessi ai siti atti alla sosta e nidificazione dei piccioni.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione della “*sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro*” prevista all'art 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Gli agenti del Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono attribuiti dalla Legge poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale e viene trasmessa, per i provvedimenti di competenza, al Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca, al Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio, al Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e al Comando Carabinieri di Morciano di Romagna.

Si dispone inoltre la notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili interessati dalla presenza di colonie di piccioni individuati dai servizi tecnici comunali.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco

Dott. Giorgio Ciotti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)